

COMMISSIONE PRASSI IN MEDIAZIONE

Sintesi dei lavori febbraio-marzo 2023: la “firma elettronica qualificata” nelle mediazioni con modalità telematica

Il primo argomento affrontato dal Gruppo di Lavoro ha riguardato la “firma elettronica qualificata” nelle mediazioni telematiche, prevista dall’introdotta art. 8 *bis* del D.lvo 28/2010 entrato in vigore il 28 febbraio scorso.

L’aspetto sul quale ci siamo concentrati è relativo alla previsione di cui al comma 3: “(...) *il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata*”.

Gli Organismi di Mediazione stanno cercando soluzioni pratiche per rendere effettiva e fattibile la “firma elettronica qualificata”.

Sono emerse problematiche anche con specifico riferimento al momento in cui gli Organismi, provvisti e dotati di firme “one shot”, dovranno indicare i costi del relativo servizio e ciò anche nell’ipotesi di mediazioni in cui le parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Il nostro lavoro, tuttavia, si è concentrato sull’esame delle scelte e delle soluzioni approntate dagli Organismi per far fronte a questo periodo di entrata in vigore della norma pur tuttavia senza adeguati strumenti concreti e attuativi.

Ciò in considerazione del fatto che il problema della sottoscrizione è relativo al “verbale di primo incontro” e a quello di accordo, ovvero a verbali nei quali le parti si assumono impegni (per esempio la nomina di un CTM, il relativo quesito ecc.).

Alcuni Organismi hanno scelto di non consentire, in attesa dell’acquisizione di un modello di firma conforme a quanto previsto dalla citata norma, lo svolgimento delle mediazioni in modalità telematica (questo l’orientamento dell’ODM di Parma).

La soluzione adottata da altri Organismi consiste, invece, nel consentire la sottoscrizione ai soli legali muniti di firma digitale e di apposita procura rilasciata dalla parte assistita in mediazione che ratifichi quanto verbalizzato.

In tal senso, il Gruppo di Lavoro ha apprezzato la procura speciale predisposta dall’associazione Resolutia che prevede l’espressa autorizzazione al difensore il quale può *partecipare alla procedura mediante collegamento telematico e ad apporre, in nome ed in vece del/ della sottoscritto/a, sui relativi verbali e/ o accordo, la propria firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 bis d.lgs n.28/10, assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale*.

L’ Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Prato consente la partecipazione, mediante l’applicazione offerta da Sfera, in modalità telematica alla parte munita di spid. Il mediatore può, tramite accesso alla propria pagina personale, verificare lo scambio delle firme.

In altri casi ci si è limitati a *prendere atto che la partecipazione agli incontri di mediazione con modalità telematica, così come previsto dalla riforma Cartabia, richiede che i soggetti partecipanti (parti, delegati, avvocati e mediatore) siano tutti in possesso della firma digitale. Tanto a valere anche per coloro i quali partecipano personalmente ad un incontro di mediazione al quale uno dei partecipanti è in collegamento telematico: così la Camera di Conciliazione forense di Vasto*.

Gli Organismi più efficienti hanno modificato i modelli di “convocazione” e di invito ad aderire al procedimento di mediazione prevedendo che *“Ai sensi dell’art. 8bis del D. Lgs. 28/2010 l’incontro di mediazione potrà essere svolto in modalità telematica rammentando che “a conclusione della mediazione, il mediatore dovrà formare un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo che dovrà inviare alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.”*

Pertanto, in virtù del dettato normativo la mediazione in modalità telematica potrà tenersi nel solo caso in cui tutte le parti siano munite di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”. In tal senso Alta Concilia s.r.l..

Sintesi raggiunta:

Il Gruppo di Lavoro suggerisce agli Organismi di Mediazione di consentire mediazioni telematiche e quindi la partecipazione a persone non munite di firma elettronica qualificata, consigliando la predisposizione e sottoscrizione di idonee procure a favore dei legali muniti di firma digitale.

Nel caso in cui, invece, questa non sia ritenuta la soluzione più condivisibile, il suggerimento è quello di darne idonea e diffusa comunicazione, mediante apposita indicazione nei modelli di convocazione delle parti affinché quest’ultime sappiano preventivamente che si richiederà la tassativa applicazione dell’art. 8 bis.

Il Gruppo di Lavoro ritiene sarebbe utile uniformare le modalità di firma digitale prevista nella riforma ora esclusivamente per la negoziazione assistita ed essere condivisa anche in tema di mediazione.